

REGOLAMENTO (CEE) N. 3901/91 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1991

recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini speciali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 72, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 3895/91, del Consiglio⁽³⁾ prevede l'obbligo di indicare il titolo alcolometrico sull'etichetta dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati, nonché il divieto, a partire dal 1° gennaio 1993, di munire i dispositivi di chiusura delle bottiglie contenenti tali vini di una capsula o di fogli fabbricati a base di piombo; che è opportuno stabilire le relative modalità di applicazione rifacendosi sostanzialmente alle norme già adottate per la designazione dei vini, dei mosti d'uva e dei vini spumanti;considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sostituiscono le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1069/87 della Commissione, del 15 aprile 1987, recante le modalità di applicazione relative all'indicazione del titolo alcolometrico sull'etichettatura dei vini speciali⁽⁴⁾; che occorre abrogare tali disposizioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo sull'etichettatura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati è fatta in unità o mezza unità di percentuale in volume.

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.

(3) Vedi pagina 191 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU n. L 104 del 16. 4. 1987, pag. 14.

Il titolo alcolometrico volumico effettivo indicato non può essere superiore né inferiore di oltre lo 0,8% vol alla gradazione riscontrata all'analisi.

2. La cifra corrispondente al titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere seguita dal simbolo «% vol» e può essere preceduta dai termini «titolo alcolometrico effettivo» o «alcole effettivo» o dall'abbreviazione «alc.». Essa è indicata nell'etichettatura in caratteri alti almeno 3 millimetri.

Articolo 2

I vini liquorosi, i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati che:

a) sono stati condizionati anteriormente al 1° maggio 1988 in recipienti di volume nominale di 60 litri o meno la cui etichetta:

— rechi l'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo in maniera non rispondente alle norme di cui all'articolo 1, ma conforme alle disposizioni nazionali in vigore prima di tale data,

oppure

— non rechi l'indicazione del titolo alcolometrico qualora questa non sia prevista dalle disposizioni nazionali in vigore prima di tale data,

oppure che

b) sono stati imbottigliati anteriormente al 1° gennaio 1993 in bottiglie provviste di capsule o fogli fabbricati a base di piombo,

possono essere detenuti a fini di vendita, messi in circolazione ed esportati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1069/87 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.